



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 01/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/02/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.321,04, di cui € 656,26 per "costi assicurativi" e € 664,78 per "spese contrattuali e di istruttoria";
- il rimborso della commissione di anticipata estinzione, pari ad € 225,69;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- la refusione delle spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura up front delle commissioni di istruttoria, che riguardano costi relativi ad attività preliminari al perfezionamento del prestito e, pertanto, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (richiama diverse decisioni dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegi territoriali in tal senso, tra cui Coll. di Bari, dec. 8199/17). Precisa che i suddetti costi sono chiaramente indicati nel SECCI, “che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto”;

- la non applicabilità al caso di specie dei principi di cui alla sentenza Lexitor, recepiti nella decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, in quanto la Direttiva 48/2008/CE, tra l'altro “in contrasto con il testo dell'art. 125 sexies TUB”, non ha natura self executing (come confermato recentemente dalla sentenza n. 2391/20 del Tribunale di Napoli). Aggiunge inoltre che nella decisione del Coordinamento emerge che la ripetibilità dei costi up front, in quell'ipotesi espressamente chiesta, opererebbe rispetto ai ricorsi nuovi e pendenti, rimanendo in ogni caso fermo il limite della domanda. Nella fattispecie odierna, il cliente domanda il rimborso delle commissioni d'istruttoria, “per il sol fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring”, senza alcun richiamo alla sentenza della CGUE e alla richiesta di restituzione di oneri up front, come si evince anche dal reclamo, non consentendo pertanto alla resistente di risolvere la controversia sorta già in quella sede;
- la congruità delle somme restituite direttamente dalla compagnia assicurativa (€ 651,64), in quanto calcolate conformemente al criterio reso noto ex ante nel Fascicolo Informativo Assicurativo;
- la non ripetibilità della commissione di estinzione anticipata, che risulta “regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies, comma 2 (sul punto, richiama la dec. n. 5909 del Collegio di Coordinamento).

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione*



di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.

- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione prodotta, il Collegio rileva che la voce “commissione istruttoria” remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5062/20).

Con riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio evidenzia che è in atti il Fascicolo Informativo Assicurativo che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto; quindi, per il relativo rimborso è stato valorizzato il criterio contrattuale delle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro. Inoltre, l'intermediario ha dimostrato di aver provveduto a rimborsare detti oneri.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall'intermediario, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,63%

▼	restituzioni					tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
Commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.139,62	€ 664,78 <input type="radio"/>	€ 417,46 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 417,46
Costi assicurativi (recurring)	€ 1.125,02	€ 656,26 <input type="radio"/>	€ 412,11 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 651,64	Rimborsati
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 417,46
interessi legali	si ▼

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 225,69, il Collegio rileva che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo (€ 22.569,43) in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1 delle Condizioni generali del contratto, che prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario "ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno"; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta ..." e con le recenti decisioni di questo Collegio (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8621/20), il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso. In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 417,46, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI